

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 dell'ARDiS

I contenuti della presente Nota integrativa fanno riferimento all'art. 11, c. 5, del D.Lgs. n. 118/2011 ed al paragrafo 9.11 del Principio applicato concernete la Programmazione del Bilancio.

### A. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di Entrata per trasferimenti correnti, che rivestono la posta più significativa del documento di programmazione, sono state formulate sulla base delle indicazioni del bilancio di previsione 2021-2023 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2020 "Legge di Stabilità 2021".

Le previsioni di parte capitale derivano da trasferimenti Regionali e ministeriali e sono sostenute da specifiche determinazioni.

Le previsioni dei trasferimenti da parte degli Atenei regionali, Conservatori musicali regionali, Istituti tecnici superiori e dell'Accademia di Belle arti G.B. Tiepolo, sono formulate sulla base dell'andamento storico delle iscrizioni. Anche il trasferimento relativo al fondo integrativo statale è previsto sulla base del riparto dell'anno 2020.

Le ulteriori poste di entrata e la spesa sono state indicate in applicazione e in accordo con le linee e i criteri contenuti nel Piano triennale della prestazione dell'Agenzia per gli anni 2021-2023.

Il contesto di riferimento è rappresentato dalle esigenze di sostegno ad un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario e le azioni, nei diversi settori di intervento, sono declinati secondo le classificazioni degli schemi di bilancio previsti dal predetto D.Lgs. n. 118/2011.

In applicazione del disposto della Legge regionale n. 26/2015, si evidenzia che il bilancio triennale viene redatto in termini autorizzatori secondo le previsioni del D. Lgs. n. 118/2011.

Ci si attiene altresì alla citata Legge Regionale n. 26/2015 anche per le indicazioni relative all'applicazione del principio applicato della contabilità economico patrimoniale.

### A 1) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

In attuazione del "Principio contabile concernente la contabilità finanziaria", è previsto lo stanziamento di una apposita posta contabile per il Fondo crediti di dubbia esigibilità suddiviso in parte corrente e in parte capitale.

Il fondo in parte capitale non ha previsioni in quanto non sussistono allo stato attuale crediti sofferenti per entrate in conto capitale.

Per la definizione del valore da attribuire al fondo di parte corrente negli esercizi 2021, 2022 e 2023, si è provveduto, in linea con quanto stabilito nel relativo "Principio Contabile", a:

- 1) Individuare gli stanziamenti in entrata che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione attraverso l'analisi dei singoli capitoli di bilancio e riconducendo gli stessi nell'ambito delle rispettive "tipologie" e "titoli", ed in particolare le tipologie 100 "Vendita di beni e servizi" e 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo 3;
- 2) Analizzare l'andamento di tali crediti e delle rispettive riscossioni negli esercizi 2016-2020, secondo quanto previsto dal principio contabile stesso;
- 3) Calcolare la percentuale da accantonare per tipologia di entrata, optando per la modalità della "media aritmetica semplice".

Atteso che l'ARDiS è stata costituita a decorrere dal 01.01.2014, il valore attribuito al Fondo accantonato è stato determinato considerando anche le categorie di entrata degli ex Erdisu di Trieste e di Udine e procedendo in sommatoria alla riaggregazione dei dati.

### A 2) FONDI RISCHI

I Fondi rischi previsti sono coerenti con il disposto dell'art. 48 del D. Lgs. n. 118/2011 e sono quindi inseriti in parte corrente il:

1. fondo di riserva per le spese obbligatorie destinato a finanziare eventuali necessità di cui all'allegato elenco dei capitoli autorizzati;

2. fondo di riserva per spese impreviste destinato a finanziare spese non prevedibili né per la loro natura né per il loro ammontare il loro manifestarsi o meno.
3. fondo di riserva di cassa calcolato in misura inferiore ad 1/12 del bilancio di cassa dell'Agenzia che attualmente è previsto a zero.
4. non si ravvisa la necessità, in fase di previsione iniziale, di procedere a specifici ulteriori accantonamenti.

## **B. QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

La composizione del risultato di amministrazione presunto al momento della redazione dei documenti contabili è rappresentata nei prospetti allegati al Bilancio di previsione 2021-2023.

Per quanto riguarda la composizione di dette quote presunte, di cui al prospetto del risultato di amministrazione presunto - allegato a), e dagli allegati a/1) -quote accantonate ed a/2)- quote vincolate si segnala che la quota accantonata al 31 dicembre 2020 ammonta ad euro 57.449,65, mentre la parte vincolata dell'avanzo presunto è ascrivibile a:

1. vincoli derivanti da trasferimenti, quali maggiori entrate od economie di spesa, correlati ad assegnazioni vincolate per € 1.786.309,80;
2. vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per € 4.777.846,63;
3. vincoli attribuiti dall'Ente per € 1.775.000,00.

## **C. ELENCO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Bilancio di previsione 2021 – 2023 non prevede inizialmente l'utilizzo di una quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020.

## **D. ELENCO INTERVENTI PROGRAMMATI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO**

Il programma triennale degli interventi per spese di investimento è un allegato del bilancio di previsione. Nella relazione è riportato l'elenco delle opere programmate, in parte già avviate o in fase di completamento e in parte da attivare con nuovi finanziamenti sul triennale 2021-2023.

Detti interventi sono sostenuti da appositi contributi regionali, mutui Bei e ministeriali.

Le poste iscritte in Bilancio rispettano il relativo quadro economico degli interventi nel triennio di competenza.

Nella relazione al bilancio di previsione sono riportati dettagliatamente gli interventi previsti, compresi i riferimenti alle coperture finanziarie.

## **E. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Si evidenzia che l'importo presunto del Fondo pluriennale vincolato determinato per l'esercizio 2020 e riferito a spese in conto capitale ammonta ad € 890.625,05 per spese impegnate prevalentemente negli anni 2018, 2019 e 2020 e reimputate all'esercizio 2021, in coerenza con il piano triennale dei lavori pubblici.

## **F. ELENCO GARANZIE PRESTATE**

Il Bilancio di previsione 2021 – 2023 non prevede poste al riguardo.

## **G. INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO A DEBITO**

Il Bilancio di previsione 2021 - 2023 non prevede il ricorso al mercato finanziario con fondi dell'Agenzia.

## H. ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

L'Agenzia non ha enti ed organismi strumentali.

## I. ELENCO PARTECIPAZIONI

L'Agenzia non possiede partecipazione.

## J. ALTRE INFORMAZIONI

### **Entrate e spese ricorrenti**

Ai sensi del paragrafo 9.11.3 del principio della programmazione di bilancio, le Entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le Spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.